

## AGEVOLAZIONI

### **Credito rimanenze esteso al commercio al dettaglio del tessile, moda e accessori**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## **SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022**

[Scopri di più >](#)

Fra le misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica introdotte dal **Decreto Sostegni-ter** vi è l'estensione dell'ambito applicativo del **credito d'imposta rimanenze di magazzino**, di cui all'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) e ss.mm.ii..

L'[articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022](#) (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha infatti disposto l'ampliamento della platea delle imprese beneficiarie del credito d'imposta rimanenze relativamente al periodo in corso al 31.12.2021.

L'agevolazione in esame è stata originariamente concepita per contenere gli effetti negativi della pandemia sulle rimanenze finali di magazzino **nei settori manifatturieri contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti e ora risulta estesa ai settori del commercio al dettaglio dei medesimi beni**.

Il credito d'imposta sugli incrementi delle rimanenze di magazzino registrate nel **periodo in corso al 31.12.2021** rispetto alla media del triennio precedente, è dunque riconosciuto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa** e operanti nei seguenti settori:

- **tessile e moda;**
- **produzione calzaturiera;**
- **pelletteria;**
- **comercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (codice Ateco 47.51);**
- **comercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (codice Ateco 71);**
- **comercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (codice Ateco 72).**

Conseguentemente è stato **incrementato** di 100 milioni di euro **il limite di spesa per l'annualità 2022**, dagli originari 150 milioni **a 250 milioni di euro**.

Si rammenta che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio, **rileva il codice attività comunicato dall'impresa all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9**, ai sensi dell'[\*\*articolo 35 D.P.R. 633/1972\*\*](#), che deve essere dunque ricompreso:

- **nell'elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nel D.M. 27.07.2021 (attività manifatturiere dei settori tessile, moda e accessori);**

oppure

- **nell'elenco dei codici Ateco 2007 contenuto nell'[\*\*articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022\*\*](#) (attività di commercio al dettaglio dei prodotti dei settori tessile, moda e accessori).**

**Presupposto di accesso al credito d'imposta** è la presenza di un **incremento, nel periodo in corso al 31.12.2021, del valore registrato delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all'[\*\*articolo 92, comma 1, Tuir\*\*](#), rispetto alla media del valore registrato nei tre esercizi precedenti.

**L'agevolazione teoricamente spettante ammonta al 30% dell'incremento** sudetto, **nel rispetto del limite di spesa di 250 milioni di euro** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Il credito d'imposta rimanenze non è una misura agevolativa a carattere automatico: **la sua fruizione risulta subordinata al preventivo invio, da effettuarsi dal 10.05.2022 al 10.06.2022** in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, **di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate**, secondo la procedura definita col [\*\*provvedimento del Direttore dell'AdE prot. 0293378 del 28.10.2021\*\*](#).

In base alle istanze pervenute **il credito effettivamente fruibile potrebbe subire ridimensionamenti anche rilevanti** rispetto alla misura teorica del 30%, **a causa della presenza di crediti d'imposta validamente comunicati eccedenti le risorse disponibili di 250 milioni di euro**, che costituiscono il limite di spesa.

In effetti il credito rimanenze spettante **in relazione all'esercizio in corso al 10.03.2020 è risultato pari al 64,2944% del credito d'imposta comunicato dalle imprese**, come definito dal provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Analogamente a quanto valevole per l'annualità 2020, **il metodo e i criteri di valorizzazione** delle rimanenze finali, nel periodo d'imposta 2021 e nei tre antecedenti, **devono risultare ispirati al principio di omogeneità**.

I controlli sono svolti:

- in base ai **valori delle rimanenze finali registrati nei bilanci, per le imprese con bilancio "certificato"**;
- in base alla **consistenza delle rimanenze di magazzino certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti** iscritti nella sezione A del registro di cui all'[\*\*articolo 8 D.Lgs. 39/2010\*\*](#).